Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio riguarda un contratto di finanziamento concluso in data 27/11/2015, estinto anticipatamente.
Parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, chiede il rimborso degli oneri anticipati e non goduti, oltre agli interessi legali.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce di aver già rimborsato quanto dovuto e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Com'è noto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia». In merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF - coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale - hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525/2019. Successivamente il legislatore è nuovamente intervenuto con D.L. 10 agosto 2023, n. 104 – convertito in legge in attesa di pubblicazione sulla G.U. - per modificare la norma

transitoria contenuta nell'art. 11-octies, comma 2°, del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. All'art. 27 del riferito decreto, pubblicato in G.U. serie generale n. 186 del 10 agosto 2023, è previsto: "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo - 1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».
Trattandosi di contratto sottoscritto prima del 25.07.2021**,** secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, occorre stabilire la natura upfront o recurring delle commissioni oggetto del ricorso; per quanto riguarda le commissioni a favore della mandataria, il contratto menziona distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l'una per attività istruttorie e preparatorie ("Commissione per il perfezionamento del contratto", di cui alla lett. a), l'altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell'intera durata del rapporto ("Commissione per la gestione" di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente in caso di estinzione anticipata (recurring), mentre la commissione per il perfezionamento ha, invece, natura up front; per quanto riguarda la provvigione all'intermediario del credito, va qualificata come up front.
Parte ricorrente domanda anche la restituzione degli interessi corrispettivi non maturati secondo il criterio del pro rata temporis, richiamando quanto previsto al punto 4 del SECCI.
In merito, si rileva che nel modulo SECCI, allegato al contratto, è precisato, da un lato, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese; da altro lato (punto 4) è previsto che la "quota di interessi" in caso di estinzione anticipata vada restituita, come gli altri oneri, con il criterio pro rata temporis ("il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue").
In casi analoghi, ai fini della quantificazione dell'importo dovuto in relazione alla quota interessi, la posizione condivisa dei Collegi territoriali è nel senso di ritenere applicabile il criterio del *pro rata temporis*, in ragione dell'ambiguità delle clausole contrattuali, ai sensi dell'art. 1370 c.c. e dell'art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore). In senso conforme si veda Collegio di Coordinamento (decisioni nn. 6885/22 e 6888/22) secondo cui: "Nell'ipotesi di contratto di finanziamento con ammortamento "alla francese", qualora le clausole contrattuali relative alla restituzione degli interessi in caso di estinzione anticipata del contratto medesimo presentino profili di ambiguità, alla restituzione degli interessi deve procedersi applicando il criterio del pro rata temporis".
Ciò premesso, sulla base dei criteri sopra richiamati e tenuto conto di quanto già rimborsato, a parte ricorrente spetta la somma liquidata così come da dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 2.003,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente

la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE